

**LEGGE 488/92**  
**COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE**  
**CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95**  
**VENTISEIESIMA RIUNIONE - 4 AGOSTO 1999 - RISPOSTE AI QUESITI**

- D. (M. Fondiario Centroitalia)** Una ditta individuale ha ottenuto il decreto provvisorio e 2 erogazioni per le agevolazioni di cui alla Legge in oggetto su un programma di investimenti comprendente opere murarie e macchinari. La stessa intende ora cedere con apposito contratto di affitto ad una società a responsabilità limitata di nuova costituzione un ramo di azienda comprendente parte dei beni oggetto delle agevolazioni. Si precisa che la nuova Srl che utilizzerà i predetti beni possiede i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni ai sensi della legge 488. Si chiede pertanto se, per estensione di quanto previsto al punto 5.9 della circolare n° 234363 del 20/11/97, la società locataria (la nuova Srl) possa chiedere di subentrare nella titolarità delle agevolazioni o se ciò comporti la revoca delle agevolazioni in capo all'impresa attualmente beneficiaria (la ditta individuale).
- R.** *La società locataria non può in alcun caso subentrare nella titolarità delle agevolazioni non essendo proprietaria dei beni. Oltre tutto, nel caso prospettato, che configura una locazione di solo una parte dei beni agevolati, si configurerebbe il venir meno della unicità del soggetto beneficiario e titolare dell'iniziativa. Si è in attesa di una specifica direttiva che disciplini la possibilità di mantenere le agevolazioni, in capo al soggetto già beneficiario, in caso di affitto dell'azienda o del ramo d'azienda.*
- D. (Mediocredito dell'Umbria)** Si chiede se la perizia giurata, prevista dall'art. 3.11 della Circolare, da allegare qualora l'azienda preveda nel programma di investimenti spese relative a servizi annessi occorra considerare solo il valore dei beni immobili o trattandosi di beni strumentali si possa far riferimento all'intera struttura, comprensiva quindi di arredi e di tutta l'attrezzatura destinata allo svolgimento dell'attività ricettiva stessa.
- R.** *La Circolare fa riferimento espressamente ai beni strumentali, intendendo come tali tutti quei beni iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili e destinati allo svolgimento dell'attività ammissibile.*
- D. (Mediocredito dell'Umbria)** Si presenta il caso di una società operante nel settore turistico quale proprietaria e gestore di un'attività agrituristica. La stessa intende ristrutturare una serie di annessi ubicati all'interno della struttura stessa da destinare a Chiesa, a Museo Civico e a sala degustazione vini, comprensiva di punto vendita di vini locali, destinato principalmente ai clienti della struttura ricettiva. Si chiede se siano agevolabili le spese sostenute per la realizzazione e l'allestimento di tali strutture, da considerare quali servizi annessi.
- R.** *Si ritiene ammissibile la spesa relativa alle strutture sopra indicate, in quanto destinate a migliorare la qualità del servizio ricettivo.*
- D. (Europrogetti & Finanza)** Una società ha presentato un programma di investimenti, a valere sul primo bando, per la ristrutturazione di un impianto di raffinazione di petroli in un impianto di preparazione, miscelazione e stoccaggio di derivati del petrolio. Il programma in oggetto prevede una serie di interventi volti ad adeguare la rete di movimentazione dei prodotti precedentemente configurata secondo le necessità di una raffineria e non più rispondenti a quelle attuali. In particolare è prevista la spesa per la realizzazione di interventi destinati ad attribuire uno standard di sicurezza all'oleodotto di collegamento tra la Darsena petroli del porto con l'unità produttiva; tale oleodotto inoltre collega la suddetta Darsena anche con i depositi di altre società petrolifere operanti nella zona.

Premesso che:

- il suddetto intervento è indispensabile per la funzionalità dell'investimento e per il rispetto delle normative di sicurezza vigenti;
- la società in oggetto è titolare di concessioni demaniali di durata adeguata rispetto ai vincoli previsti dalla normativa 488/92 per la parte del suddetto intervento da realizzare sul suolo non di proprietà;
- esiste una convenzione per la realizzazione del suddetto intervento di sicurezza sull'oleodotto tra le società contendenti dello stesso che disciplina tra l'altro la ripartizione dei costi delle opere nei tratti comuni dell'oleodotto secondo parametri legati alla lunghezza, diametro, pericolosità dei prodotti movimentati e rischio associato alla geometria/utilizzo della linea;
- le spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni sono direttamente fatturate alle singole società per le quote di loro spettanza;

si chiede se le spese sostenute per la realizzazione delle opere di sicurezza sull'oleodotto medesimo, relativamente alle parti comuni dello stesso, direttamente fatturate alla società in oggetto per la quota di propria spettanza, siano da considerare ammissibili alle agevolazioni.

**R.** *Si ritiene che le spese indicate siano ammissibili alle agevolazioni, per la quota parte spettante alla società in oggetto e comunque nel limite dell'ammontare delle stesse fatturate direttamente alla beneficiaria, fatte salve tutte le valutazioni in ordine alla pertinenza delle spese ed alla funzionalità ed organicità del programma.*

**D. (Europrogetti & Finanza)** Un'azienda ha presentato la richiesta di erogazione della seconda quota di contributo dichiarando di aver sostenuto spese per complessive Lit.1.895.0000.000, pari al 67,2% dell'investimento complessivo ammissibile, di cui Lit.1.586.000.000 relative all'acquisto di un macchinario presente presso l'unità produttiva, avente un costo complessivo di Lit.2.400.000.000 oltre IVA. Relativamente al pagamento del macchinario, il fornitore ha emesso due fatture rispettivamente di Lit.500.000.000 e di Lit.1.900.000.000 il tutto oltre IVA. Le spese indicate nel SAL si riferiscono al pagamento totale del titolo di spesa relativo a Lit.500.000.000 ed al pagamento parziale per Lit.1.086.000.000 del titolo di spesa relativo a Lit.1.900.000.000.

Si richiede se sia consentito procedere all'erogazione della quota di contributo in presenza di titoli di spesa non interamente pagati.

**R.** *Gli allegati relativi alle dichiarazioni per SAL che devono essere presentati alla Banca Concessionaria prevedono che le spese sostenute siano comprovate "attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati o comunque pagati", da intendersi nei limiti delle spese esposte nella richiesta di erogazione.*

**D. (Europrogetti & Finanza)** Il punto 3.10 della Circolare 19 marzo 1999, n°1039080 individuare come "servizi annessi" le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale. La Circolare medesima annovera a titolo puramente esemplificativo: piscine, ristoranti, bar, market, ecc.

Al punto B8 dell'allegato 6/c della predetta Circolare, relativo alle istruzioni per la compilazione della scheda tecnica, viene riportato, a titolo di esemplificazione, il caso di una struttura comprendente un albergo ed un ristorante con attività indipendente, i cui relativi costi e ricavi, e quindi i conseguenti risultati di gestione, sono separatamente individuati nella contabilità dell'impresa. In funzione di quanto sopra si richiede se servizi quali, ad esempio, locali per pensioni o bar per prima colazione, qualora strettamente integrati alla struttura ricettiva principale ed in quanto tali non separatamente individuabili nella contabilità dell'impresa, debbano sempre e comunque, ai fini delle condizioni di ammissibilità, essere scorporati come "servizi annessi" oppure possano essere considerati come parte integrante della struttura ricettiva.

- R.** *La valutazione economica dell'iniziativa deve sempre essere effettuata con riferimento all'attività complessivamente svolta dall'impresa. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, invece, occorre tenere separata la struttura ricettiva dai "servizi annessi" ed applicare a questi ultimi le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa (il limite del 50%, lo stesso gestore, ecc.). Qualora gli interventi da agevolare si rendano indispensabili per conseguire gli obiettivi dell'iniziativa in relazione ad eventuali prescrizioni imposte dalle normative di settore, essi costituiscono parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere scorporati da quest'ultima. In sede di esame finale, dovrà essere verificato che i suddetti obiettivi siano stati raggiunti. A tale riguardo le banche concessionarie potranno acquisire dalle imprese interessate (che sono tenute a corrispondere in forza della dichiarazione di impegno sottoscritta in sede di domanda di agevolazione) tutti i necessari elementi di valutazione, ad integrazione delle informazioni rese attraverso il business plan.*
- D. (Centrobanca)** Un'azienda in Lombardia ha presentato una domanda di agevolazioni relativa alla costruzione di un albergo che rimarrà aperto per soli 5 mesi all'anno e la relativa realizzazione di un ristorante/bar ( servizio annesso ) che rimarrà aperto invece per 12 mesi. Si chiede come ci si debba comportare in fase di ammissibilità delle spese del ristorante, in quanto servizio annesso, relativamente al periodo di apertura inferiore rispetto a quello della struttura ricettiva principale.
- R.** *Il periodo di apertura non è rilevante ai fini dell'ammissibilità della spesa (per i servizi annessi opera già, anche a tal fine, la nota limitazione del 50%), ferma restando ogni valutazione della banca concessionaria in merito alla validità economica dell'iniziativa.*
- D. (Centrobanca)** Un'azienda in Puglia ha presentato domanda relativamente alla costruzione di un nuovo ristorante con annesso un parcheggio ad uso esclusivo dei clienti, viste le priorità regionali e la legge n° 15 del 17/05/83 si chiede se il parcheggio in esame è da considerarsi "servizio annesso" all'attività principale e quindi quantificato al 50 %, o attività principale vera e propria assimilabile all'attività ricettiva principale.
- R.** *Il parcheggio non può essere comunque considerato un "servizio annesso" in quanto la gestione di un ristorante non costituisce attività ricettiva. Esso potrà essere considerato parte integrante della struttura ammissibile (ristorante) solo qualora la norma regionale citata nel quesito lo renda indispensabile in relazione ad eventuali prescrizioni nella stessa contenute.*
- D. (Banca Carige)** Una ditta individuale ha avanzato richiesta delle agevolazioni in oggetto senza produrre, in sede di presentazione della domanda, certificato di iscrizione alla locale CCIAA dal quale risultasse e fosse accertabile quanto previsto al punto 2.1 della CIRCOLARE N. 1039080 del 19 marzo 1999 (... "lo svolgimento o la possibilità di svolgere la detta attività deve risultare, fin dalla data di sottoscrizione delle domanda di agevolazioni, dal certificato di iscrizione al registro delle imprese e, in particolare, dall'attività dichiarata, per quanto concerne le imprese individuali, o dall'oggetto sociale, per tutte le altre imprese. "). Contestualmente all'acquisizione della precitata istanza la scrivente Banca CARIGE S.p.A. ha effettuato una visura camerale dalla quale risulta che la richiedente le agevolazioni (per un'attività agri-turistica) svolgerebbe la seguente attività dichiarata: "COLTIVAZIONI AGRICOLE MISTE" corrispondente al codice ISTAT '91 di attività prevalente : 01.10. Non viene pertanto fatta alcuna menzione circa l'attività di agri- turismo. Secondo un ns. ulteriore accertamento la ditta in questione risulterebbe già iscritta all'albo delle imprese agri-turistiche istituito presso la competente commissione provinciale ma avrebbe ommesso di dichiarare tale attività alla CCIAA di Genova. Si richiede se la suindicata iniziativa possa essere considerata ammissibile ancorché lo svolgimento o la possibilità di svolgere la predetta attività (alloggi agro turistici) non risulti, fin dalla sottoscrizione della domanda, dal CCIAA ed in particolare, trattandosi di ditta individuale, dall'attività dichiarata.
- R.** *La norma pone la condizione che l'impresa comprovi, fin dalla data della domanda, di svolgere o poter svolgere l'attività agri-turistica attraverso il certificato di iscrizione nel registro delle*

*imprese. Qualora l'impresa svolga già tale attività e possa testimoniare attraverso altra idonea certificazione, tenuto conto della particolarità dell'attività in argomento, si ritiene che la trascrizione sul certificato di iscrizione al registro delle imprese possa essere considerato un fatto puramente formale (un semplice strumento attraverso il quale riscontrare una condizione rilevabile attraverso altra certificazione) e, in questo caso, superabile ai fini dell'ammissibilità della domanda.*

- D. (Centrobanca)** Un'azienda in Calabria ha presentato domanda di agevolazioni relativa alla costruzione di uno stabilimento balneare, attività ritenuta principale secondo le priorità regionali, con un bar all'interno. Si chiede se le spese per la costruzione del bar siano da imputare ai servizi annessi o tra i beni strumentali destinati allo svolgimento dell'attività ammissibile, poiché il POP Calabria 1994-1999, sottoprogramma 3, misura 3.2 non riporta alcuna indicazione.
- R.** *In assenza di un chiaro ed esplicito pronunciamento favorevole da parte della regione Calabria, la spesa in questione non può essere considerata ammissibile in quanto lo stabilimento balneare non costituisce un'attività ricettiva e non prevede, pertanto, "servizi annessi".*

- D. (Europrogetti & Finanza)** Iniziativa alberghiera (ampliamento) Regione Puglia: il progetto prevede la trasformazione di un complesso edilizio destinato all'attività di agriturismo, mediante la ristrutturazione di fabbricati ubicati in un'area attualmente a destinazione agricola E2, da adibire a struttura alberghiera. E' stata richiesta al Comune competente l'approvazione del progetto per cambio di destinazione d'uso del complesso che, da "attività agrituristica", dovrebbe essere destinato ad "attività alberghiera", ai sensi e per gli effetti della L.R. n.3/1998.

*L'art. 3 di tale Legge, terzo comma, stabilisce che "la realizzazione delle Opere Pubbliche dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e degli Enti strumentali statali e regionali, può essere autorizzata dal Sindaco in deroga a quanto previsto dalla L.R. n. 30/90".*

*L'art. 4 della stessa legge – come modificato dall'art. 1 della L.R. 11 febbraio 1999 n. 8 – stabilisce "che nel caso in cui le opere pubbliche, finanziate nell'ambito del P.O.P. '94/99 o di altri programmi comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da Amministrazioni centrali o da Enti strumentali dello Stato, nonché da Province, Comuni, e Comunità montane, ricadono in aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di adozione dei progetti costituisce approvazione di variante degli strumenti stessi". Tale deliberazione non è soggetta né a controllo né ad autorizzazione e approvazione regionale. L'art. 6 della stessa legge stabilisce che le disposizioni sopra riportate "si applichino, oltre che alle opere ed ai lavori pubblici, anche alle opere dichiarate di pubblico interesse dal Comune nel cui territorio l'opera stessa insiste". Quest'ultimo articolo, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 8/99, è stato integrato con l'elencazione delle opere che ai fini urbanistici, edilizi, paesaggistico - ambientali e per ogni effetto di legge, sono dichiarate di pubblico interesse e di pubblica utilità. Tale dichiarazione può riguardare unicamente le opere "realizzate da enti ed organismi pubblici anche se non classificate opere pubbliche", quelle "realizzate da soggetti privati che godono di finanziamento pubblico" e quelle per "le quali l'interesse pubblico e la pubblica utilità sono riconosciute da norme legislative statali e regionali".*

Quanto sopra premesso, si evidenzia che nel caso di specie la richiedente ha ottenuto l'approvazione del progetto in deroga allo strumento urbanistico per effetto della L.R. n. 3/98 e della deliberazione del Consiglio comunale che ha definito i requisiti per la dichiarazione di pubblico interesse. In particolare, nel caso in esame, la concessione edilizia non è stata ancora rilasciata in quanto, dopo l'approvazione del progetto, è stata richiesta la voltura della pratica dal proprietario all'affittuario proponente la domanda di agevolazione; tuttavia, l'impresa ritiene che la deliberazione del Consiglio Comunale costituisca elemento rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa per la presentazione della domanda di agevolazione.

Si chiede di sapere se nel caso di specie – che rispecchia la situazione relativa a varie altre domande pervenute alla scrivente concessionaria sulla regione Puglia – la deliberazione del Consiglio comunale, che precede il rilascio della concessione edilizia, renda l'opera rispondente

ai “vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso” di cui all’allegato 7/a alla circolare MICA n. 1039080/99, in quanto dichiarata opera di pubblico interesse o di pubblica utilità o perché finanziata con fondi pubblici ovvero perché l’interesse pubblico e la pubblica utilità sono riconosciute da norme legislative statali e regionali. Si evidenzia, peraltro, che la ditta richiedente non ha ancora ottenuto un finanziamento pubblico, ma che l’ha solo richiesto sulla L 488/92 e che la deliberazione comunale specifica che “non esiste una definizione normata delle opere di pubblico interesse ma un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale confluito nella definizione datane dal Ministero LL.PP. con le Circolari n. 518/63 e n. 3210/67”.

**R.** *Si ritiene che le domande rientranti nelle ipotesi previste dal quesito non presentino, alla data della presentazione, il requisito di rispondenza ai vigenti vincoli edilizi e di destinazione d’uso in quanto i relativi programmi, a tale data, non godono ancora di alcun finanziamento pubblico (almeno per quanto concerne la legge n. 488/92), non essendo ancora intervenuta alcuna concessione definitiva in loro favore.*

**D. (Centrobanca)** Una società ha presentato domanda di agevolazioni ai sensi della L. 488/92 a valere sui fondi del 3° bando (1° del 1998) e non è stata ammessa al contributo per insufficienza di fondi. Per la copertura finanziaria del programma di investimenti era previsto il ricorso a mezzi propri per il cui apporto la ditta intendeva ricorrere alla deroga di cui all’art. 10.2 della circolare MICA n° 234363 del 20/11/1997. L’equilibrio della struttura finanziaria aziendale prima dell’avvio dell’investimento consentiva, infatti, di valutare positivamente tale modalità di apporto dei mezzi propri. La stessa domanda di agevolazioni è stata ripresentata invariata sul II° bando 1998, mantenendo valida la decorrenza delle spese a partire dall’01/01/1997, ed è stata ammessa al contributo. La società ci chiede, adesso, se può ancora usufruire della deroga di cui sopra per la copertura del programma di investimenti.

**R.** *La richiesta della ditta è da accogliere in quanto la norma di cui al punto 10.2 della circolare si applica anche alle domande presentate sul 3° bando, qual è quella in esame.*

**D. (Banco di Napoli)** Oggetto: agevolazioni ex lege 488/92 VI Bando. In relazione al bando in oggetto rappresentiamo che, tra le domande pervenute, abbiamo rilevato delle fattispecie in ordine ad alcune problematiche, per le quali chiediamo di conoscere il Vs. orientamento in merito:

a) I servizi annessi (pur sottoposti al limite del 50% in termini di spesa ammissibile) possono in alcuni casi avere dimensioni tali che il personale sia di gran lunga superiore in termini numerici a quello dell’attività ricettiva; come si computa in tal caso il personale, considerati anche gli effetti sulla graduatoria?

b) Le spese per la costituzione e il mantenimento di un sito WEB proposte da una agenzia di viaggi sono ammissibili?

**R.** *In merito al primo quesito, il personale si computa per intero. Per quanto concerne il secondo, solo le spese di elaborazione per la formazione del sito sono ammissibili in quanto le altre sono assimilabili a pubblicità o attività commerciale.*

**D. (Mediocredito Lombardo)** Un’azienda che intende costruire e gestire un villaggio turistico (nuova iniziativa) prevede nell’oggetto sociale: “impresa di costruzioni, acquisto, vendita di beni immobili e loro gestione ove siano di proprietà sociale .....”. Si chiede se sia ammissibile la relativa domanda ai fini delle agevolazioni della legge 488/92-Turismo.

**R.** *L’oggetto sociale non prevede l’attività di gestione di un villaggio turistico, cosa diversa dalla gestione di immobili di proprietà, e, pertanto, si ritiene che la domanda non sia ammissibile in relazione alle condizioni previste dal punto 2.1 della circolare n. 1039080 del 19.03.1999.*